

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. CCXXXVII

n. 2

RELAZIONE

CONCERNENTE L'ANDAMENTO DEL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI A TERRA NEGLI AEROPORTI CIVILI

(Primo semestre 2010)

(Articolo 50, comma 1, legge 23 luglio 2009, n. 99)

Presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(MATTEOLI)

Comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 2011

PAGINA BIANCA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo

Relazione sul monitoraggio relativo al libero accesso al mercato dei servizi a terra negli

Aeroporti italiani

(art. 50, comma 1, Legge 23 luglio 2009, n. 99)

1° semestre 2010

Sommario: 1. Premessa; 2. Aeroporti nazionali liberalizzati; 3. Limitazioni ex articoli 4 e 5 del decreto legislativo 18/99; 4. Attuazione nazionale del sistema regolamentare in materia di servizi a terra negli aeroporti; 5. Ulteriori elementi.

1. Premessa.

L'art. 1, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), concernente la verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, dispone che il Ministro di questo dicastero riferisca semestralmente al Parlamento sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:

- a) Al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
- b) Al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori;
- c) Ai rapporti tra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
- d) Alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;
- e) Agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.

Si forniscono di seguito i prescritti elementi informativi, attinenti al primo semestre del corrente anno 2010, per quanto riguarda le lettere a), d) ed e) del predetto articolo sulla base degli elementi forniti dall'ENAC in base a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3 del d.lgs.18/99, "Monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti", riferito al settore dell'*handling* e dagli altri dati forniti dall'ENAC, quale soggetto istituzionalmente preposto all'attuazione dei poteri di controllo, vigilanza ed amministrazione, nonché organo garante del processo di liberalizzazione e privatizzazione del settore dell'*handling*.

La Direttiva europea n. 67/96 del 15.10.1996, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 13.1.1999, n.18, ha introdotto regole comuni per l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, garantendo pari opportunità sia ai fornitori terzi che ai vettori aerei .

La predetta normativa ha profondamente innovato l'assetto delle gestione aeroportuale - che parallelamente al processo di liberalizzazione del traffico aereo andava assumendo una nuova configurazione - introducendo regole di mercato e di libera concorrenza nel settore (servizi di assistenza a terra).

Come è noto ai sensi della normativa soprarichiamata, i servizi aeroportuali di assistenza a terra sono costituiti dal complesso delle operazioni di assistenza necessarie ed accessorie alla partenza, all'atterraggio ed alla sosta dell'aeromobile e del suo carico (merci, passeggeri e posta). La finalità della normativa di settore è non solo quella di governare il processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali a terra, ma di ridurre i costi del servizio da parte dei vettori aerei e migliorare la qualità del servizio stesso senza con ciò incidere sulla sicurezza.

2. Aeroporti nazionali liberalizzati.

Ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs.18/99, gli aeroporti che hanno raggiunto la soglia dei 2.000.000 di passeggeri o 50.000 tonnellate di merci è riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi a terra sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 13 del citato d.lgs.18/99.

Gli aeroporti interessati alla liberalizzazione sono i seguenti secondo i dati di traffico riferiti all'anno 2009 aggiornati al 16.9.2010, estratti dalla corrispondente pubblicazione sul sito ENAC:

AEROPORTO	Totale passeggeri	Totale cargo <i>Merci e posta in ton.</i>
ROMA Fiumicino	33.415.945	138.775
MILANO Malpensa	17.349.602	344.045
MILANO Linate	8.293.839	17.028
VENEZIA Tessera	6.655.612	22.555
BERGAMO Orio al Serio	7.144.203	99.573
CATANIA Fontanarossa	5.905.074	7.737
NAPOLI Capodichino	5.279.388	3.233
ROMA Ciampino	4.757.136	16.978
PALERMO Punta Raisi	4.352.778	3.268
BOLOGNA Borgo Panigale	4.765.232	27.274
PISA San Giusto	3.996.323	4.946
TORINO Caselle	3.212.353	1.562
VERONA Villafranca	3.007.615	1.484
CAGLIARI Elmas	3.317.262	3.978
BARI Palese	2.823.940	1.891

Pertanto, gli aeroporti italiani soggetti alla liberalizzazione normativa sono, nell'anno 2009, 15.

3. Limitazioni ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n.18/1999.

Nell'Aeroporto di Venezia Tessera, in regime di gestione totale affidata alla società SAVE s.p.a., l'ENAC, in seguito alla richiesta del gestore di limitare il numero dei prestatori per alcune categorie dei servizi di assistenza a terra, ha avviato un'attività istruttoria finalizzata ad acquisire informazioni di ordine tecnico sulla capacità dello scalo sotto il profilo della sicurezza operativa. L'esito dell'istruttoria è stato di accoglimento della richiesta del gestore e con provvedimento dell'ENAC n. 0045528, a decorrere dal 14 maggio 2010 il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Venezia Tessera è stato ridotto per le seguenti categorie di servizi:

fino a 3 operatori per i servizi di assistenza bagagli;

fino a 2 operatori per i servizi di assistenza merci e posta;

fino a 5 operatori per i servizi di assistenza operazioni in pista.

Lo scalo aeroportuale di Venezia Tesserà è allo stato attuale l'unico aeroporto all'interno del quale sono state applicate le limitazioni all'accesso al mercato dei prestatori di assistenza a terra per esigenze di sicurezza, capacità e spazi disponibili nell'aeroporto, che possono incidere sull'operatività dell'aeroporto stesso.

4. Attuazione nazionale del sistema regolamentare in materia di *handling*.

I servizi di assistenza a terra rappresentano un settore necessario per il buon funzionamento del trasporto aereo. La liberalizzazione del mercato dei servizi di assistenza a terra, se da un lato ha determinato un sostanziale mutamento delle modalità di espletamento dei medesimi servizi, con una contrazione dei margini di profitto e una riduzione dei costi, dall'altro ha inciso sulla qualità degli stessi servizi, considerato che il principio della libera concorrenza equivale ad un'ampia apertura del mercato con un tendenziale rischio della presenza di una "parcellizzazione" dei servizi e pratiche di subappalto.

Al fine di evitare situazioni di distorsione della concorrenza e migliorare la qualità dei servizi, l'ENAC ha avviato un processo di revisione ed aggiornamento della normativa di settore mediante la predisposizione, in un'edizione aggiornata, Le innovazioni più significative di detti provvedimenti riguardano:

- una rivisitazione della parcellizzazione delle categorie dei servizi di *handling*, al fine di limitare il proliferare dell'impiego di risorse ed attrezzature ridondanti;
- verifica della disponibilità di aree disponibili in relazione ai piani di utilizzo redatti dal gestore preliminarmente all'avvio del processo di certificazione;
- ammissione dei prestatori di servizio che applicano il CCNL di settore.

Inoltre, nello schema della nuova circolare, sono previste, per gli aeroporti con traffico pari o superiore ai 5 milioni di passeggeri, maggiori garanzie agli operatori che intendano entrare su questi mercati considerata la complessità operativa. In particolare, sono previste richieste inerenti alla situazione economico-finanziaria, sana e consolidata, da almeno tre anni di attività nel settore e una valutazione della pregressa attività del richiedente nel settore.

La nuova disciplina regolamentare è ancora in fase di consultazione con gli operatori.

Alla data del 30 giugno 2010, l'ENAC ha rilasciato 255 certificati per prestatore di servizi di assistenza a terra, revocandoli 9 e dichiarandone decaduti 6.

In data 4 giugno 2010 è stato sottoscritto dalle OO.SS. e da Assohandlers un verbale d'intesa per la definizione di un CCNL di settore.


Il “Contratto Collettivo Nazionale del Personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali” è costituito dalla parte generale comune e dalle parti specifiche, per ciascuna categoria di servizio e rappresenta il riferimento contrattuale per l’intero settore.

4. Ulteriori elementi.

La Commissione europea ha esperito una procedura di consultazione sulla possibile revisione della direttiva in materia di servizi di assistenza a terra, con la finalità di migliorare la qualità dei servizi e dare maggiore attenzione alla disciplina del subappalto e delle responsabilità. Tale processo è ancora in fase di evoluzione.

In sede nazionale, la commissione Trasporti della Camera, adottando in data 17 febbraio 2010 il documento conclusivo sull’indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano, ha posto il settore dei servizi di assistenza a terra tra le dieci principali linee d’intervento del legislatore, al fine di giungere ad una semplificazione della disciplina vigente e di consentire condizioni di parità tra tutti gli operatori del settore, confermando la finalità di raggiungere i più alti standard di qualità dei servizi.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Aldo SANSONE



IL CAPO DIPARTIMENTO
Ing. Amedeo FUMERO

